

Ricorrente ammesso al gratuito patrocinio
delib. Cons. ord. Avv. di Atene del 18/6/2019
Atene



27224/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto
Protezione
dati personali

Composta da:

Composta da:

Dott. Giacinto Bisogni

- Presidente rel.-

R.G.N.
13661/2019

Dott. Marco Marulli

- Consigliere -

Cron. 27224

Dott. Antonio Pietro Lamorgese

- Consigliere -

Rep.

Dott. Paola Vella

- Consigliere

C.C. 05/05/22

Dott. Massimo Falabella

- Consigliere -

Consigliere -

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

elettivamente domiciliata in (omissis)

presso lo studio dell'avvocato (omissis)

che la rappresenta e difende per procura

speciale in calce al ricorso per cassazione;

- ricorrente -

nei confronti di

(omissis)

elettivamente domiciliata in

(omissis)

presso lo studio legale di (omissis)

rappresentata e

difesa, per procura speciale del 22.4.2019, autenticata per atto del

notaio

(omissis)

munito di

apostille n.

(omissis)

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Milano, depositata in data 12
ottobre 2018, R.G. n. 60396/2017;

sentita in camera di consiglio la relazione del pres. Bisogni;

4777

2022

RILEVATO CHE

Con ricorso ex art. 152 d.lgs. n. 196/2003 la sig.ra (omissis) ha chiesto che la (omissis) fosse condannata al risarcimento dei danni causati con l'acquisizione dei suoi dati personali senza garantire la tutela della necessaria riservatezza e con la successiva utilizzazione degli stessi senza il suo consenso. Infatti a causa della mancata avvertenza da parte di (omissis) delle riprese fotografiche, da effettuare in una via di (omissis) e che sarebbero state utilizzate sulla funzionalità (omissis) di (omissis) e per la successiva mancata criptazione del numero di targa della sua autovettura parcheggiata inconsapevolmente in quella via non aveva potuto evitare che la sua macchina fosse fotografata e non aveva potuto imporre la tempestiva criptazione della sua targa. Ciò aveva determinato casualmente la scoperta, da parte del marito, dell'insolito parcheggio della autovettura di sua moglie in quella via e, dopo una serie di pressioni e indagini, la ricorrente era stata costretta a rivelare una relazione sentimentale con un altro uomo causando la crisi e la fine del suo matrimonio.

Davanti al Tribunale di Milano si è costituita (omissis) srl che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione dato che la attività relativa al servizio (omissis) era svolta da (omissis) (ora da (omissis) che la fornisce agli utenti e la gestisce. L'oggetto sociale di (omissis) riguarda l'attività e la promozione di pubblicità *on line* di prodotti e servizi di *direct marketing* e l'attività editoriale. Attività del tutto autonome e distinte dai servizi offerti da (omissis)

Nel merito la (omissis) srl ha rilevato la genericità e infondatezza della domanda e la mancanza di relazione della vicenda personale della ricorrente con il comportamento di (omissis) (omissis) oltre la genericità e indeterminatezza della richiesta di risarcimento danni.

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 10263/2018 ha respinto la domanda della (omissis) ritenendo, per un verso, fondata la eccezione di difetto di legittimazione e, nel merito, rilevando che nessuna prova era stata offerta per dimostrare il nesso causale tra il comportamento della società editrice e i danni pretesamente subiti a cagione di tale comportamento. In particolare ha rilevato il tribunale che nessuna prova era stata offerta dalla ricorrente, nei tempi imposti dall'applicazione alla controversia del rito del lavoro, del fatto che il marito della ricorrente si fosse accorto del parcheggio sospetto consultando (omissis) che da tale scoperta fossero derivate poi le conseguenze descritte dalla ricorrente. Sul presupposto di questo difetto assoluto di prova il Tribunale ha ritenuto superflua la chiamata in causa di (omissis) che non ha autorizzato.

Ricorre per cassazione (omissis) articolando apparentemente cinque motivi di ricorso che si riducono concretamente a due per il difetto di qualsiasi contenuto e rubricazione degli altri tre.

Si difende con controricorso (omissis) ribadendo eccezioni e difese già accolte dal tribunale milanese.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 fissata ex art. 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 5 del d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, si contesta la decisione di accoglimento dell'eccezione di difetto di motivazione e si rileva, a tale proposito, che proprio il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10374/2016, aveva rigettato identica eccezione ritenendo decisivo che, con atto di nomina (omissis) aveva designato (omissis) s.r.l. come rappresentante in Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo, in relazione all'applicazione del codice privacy e alla normativa sulla tutela dei dati personali.

Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla prova del nesso di causalità tra evento e danno oltre che sull'onere della prova ai sensi dell'art. 2050 c.c. La ricorrente rileva come sia incontestabile nella specie il comportamento di (omissis) in violazione delle prescrizioni di cui al codice della privacy che impongono l'informazione preventiva al pubblico circa le riprese fotografiche che saranno utilizzate su (omissis) : il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso tali riprese fotografiche secondo le modalità protettive imposte dal codice privacy. Quanto alla vicenda personale della ricorrente anche in difetto di tempestive articolazione dei mezzi di prova il tribunale avrebbe potuto avvalersi della possibilità di cui all'art. 421 c.p.c. di disporre di ufficio ogni mezzo di prova. In ogni caso rileva la ricorrente che è illogico ritenere non provato che il marito si accorse occasionalmente - e guardando (omissis) - della presenza della autovettura dato che non vi sarebbe altro modo se non quello descritto dalla ricorrente per accorgersi della circostanza.

RITENUTO CHE

Il primo motivo è inammissibile. La ricorrente non contesta che (omissis) srl abbia un oggetto sociale del tutto estraneo alla predisposizione, offerta e gestione del servizio (omissis) né che tali attività siano svolte di fatto dalla società convenuta in giudizio. Invoca però la nomina di (omissis) come rappresentante in Italia di (omissis) :x art. 5 d.lgs n. 196/2003, ai fini dell'applicazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Non risulta però che tale difesa sia stata spesa già nel giudizio di merito e in questo giudizio essa è svolta in maniera meramente assertiva e priva di qualsiasi specificazione che sia utile a valutare la possibilità di ritenere (omissis) legittimata passiva. Il motivo risulta pertanto privo di autosufficienza e del tutto generico laddove secondo giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 16904 del 27

giugno 2018) la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito.

Il secondo motivo è anche esso inammissibile anche al di là della stessa formulazione della rubrica in palese contrasto con la nuova dizione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Il Tribunale ha ritenuto che l'intera vicenda, e non solo la occasionalità della scoperta del parcheggio indiziato e la identificazione di tale occasionalità nella consultazione di (omissis).

da parte del marito della ricorrente, fosse sfornita di qualsiasi allegazione istruttoria. Ha ritenuto, correttamente, tardiva la richiesta di articolazione delle prove in sede di presentazione di memorie ex art. 183 c.p.c. applicandosi alla controversia il rito del lavoro. Infine non ha correttamente esercitato i poteri istruttori d'ufficio ponendosi così nell'alveo della giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. *Cass. sez. lavoro ord. n. 23605 del 27 ottobre 2020*) secondo cui tale attivazione del giudice "non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte; ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di

fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 4.600 di cui 200 per spese.


Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, ove dovuto, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Si dispone l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente contenuti nella presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2022.

Il Presidente

Giacinto Bisogni



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 SET 2022



OGGI
IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Grambatese